

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 1967

(74^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BERMANI**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) » (2427) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 953, 954
BETTONI, <i>relatore</i>	953
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	954
CAPONI	954

« Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani » (2460) (D'iniziativa dei deputati Marotta ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	951, 953
BRAMBILLA	953
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	953
DI PRISCO	953
MACAGGI	953
PEZZINI	952
ROTTA	953
VALSECCHI Pasquale, <i>relatore</i>	952

La seduta è aperta alle ore 12,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bera, Bermani, Bettoni, Boccassi, Brambilla, Caponi, Celasco, Coppo, Di Prisco, Gatto Si-

mone, Guarnieri, Macaggi, Pezzini, Rotta, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale e Varaldo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Nencioni è sostituito dal senatore Pace.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

V A L S E C C H I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo ed altri: « Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani » (2460) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo, Guerrini Giorgio, Montanti, Ferioli, Cantalupo, Giomo, Armaroli, Tognoni, Rossinovich, Biagini, Nucci, Cengarle, Borra e Santi: « Disposizioni integrative del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la previdenza

e l'assistenza degli orfani dei lavoratori italiani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, è aggiunto il seguente:

« Può essere altresì concessa ulteriore assistenza dall'ENAOLI, con le modalità ed i criteri che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, entro i limiti della spesa che all'uopo risultino stabiliti nel bilancio preventivo dell'Ente, agli orfani che, avendo superato il 18° anno di età ma non il 21°, risultino meritevoli, per particolari situazioni sia personali che familiari, di completare gli studi o l'addestramento professionale intrapresi con l'aiuto dell'ENAOLI, o presentino particolari problemi di ordine economico o sanitario o di avviamento al lavoro per i quali siano già in assistenza a cura dello stesso Ente. Il predetto limite di età può essere eccezionalmente esteso fino al 26° anno per gli orfani che, avendone spiccate attitudini, intendano conseguire titoli di studio a livello universitario, o a questo equiparabile in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori ».

V A L S E C C H I, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è al nostro esame intende integrare il decreto legislativo n. 327 del 23 marzo 1948, che è stato ratificato con la legge n. 35 del 5 gennaio 1953, per estendere l'assistenza agli orfani dei lavoratori, gestita dallo ENAOLI, oltre i limiti della legge istitutiva dell'Ente, che si era ovviamente adeguato alle disposizioni legislative citate.

Si tratta in sostanza di spostare i limiti di età per fruire dell'assistenza dell'ENAOLI dal 18° anno di età al 21° o al 26° quando gli assistiti abbiano capacità e volontà di conseguire livelli di preparazione e di studio conseguenti alla frequenza delle scuole medie superiori o delle università.

La richiesta, a parere del relatore, può essere accolta perchè risponde ad esigenze costituzionali (ricordo l'articolo 34 della Carta costituzionale, che stabilisce il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione anche per i cittadini che siano privi di mezzi), esigenze che sarebbero compromesse proprio dal criterio dell'istruzione professionale limitata all'età dei 18 anni fissati dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 327.

A parte i dettami costituzionali ai quali il nostro Senato è, come deve essere, sensibilissimo, c'è ancora, a conforto della tesi che sto sostenendo, la spinta del generale progresso registrato in tutti i campi dell'assistenza italiana e, per quanto riguarda più specificatamente l'ENAOLI, il costante estendersi dell'assistenza di questo benemerito Ente a gruppi di lavoratori sempre più vasti, fino ai lavoratori autonomi.

Sicchè, consolidata la nostra convinzione che, potendolo, l'ENAOLI debba allargare la propria assistenza ad orfani di lavoratori particolarmente dotati, affinché possano indirizzarsi a traguardi non soltanto professionali, ma anche scolastici di livello universitario, occorre provvedere, con apposita modifica della precedente legge, ad autorizzare l'ENAOLI ad assumersi gli ulteriori compiti di cui in premessa, stabilendo cioè che l'ENAOLI possa, nei limiti delle sue disponibilità di bilancio, concedere ulteriormente l'assistenza ai suoi assistiti che abbiano superato i 18 anni di età e non i 21, in presenza di particolari casi meritevoli, per particolari situazioni personali o familiari, così da consentire ad essi assistiti di completare la preparazione professionale o gli studi. Si vuole inoltre consentire all'ENAOLI di provvedere eccezionalmente all'assistenza degli orfani fino al 26° anno di età nel caso di soggetti particolarmente dotati, che possano e vogliano conseguire titoli di studio universitari.

Tutto ciò è disposto nell'articolo unico del disegno di legge, che si sottopone alla benevola attenzione dei colleghi della Commissione e alla loro approvazione.

P E Z Z I N I. Concordo pienamente con quanto ha esposto il relatore. Ho già avuto occasione di rilevare che in alcuni casi l'as-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

74ª SEDUTA (25 ottobre 1967)

sistenza viene a cessare proprio nel momento in cui si sta maturando il beneficio dell'assistenza stessa. Sono, quindi, favorevole all'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

B R A M B I L L A. Sono favorevole all'approvazione di questo disegno di legge per il motivo testè esposto dal senatore Pezzini.

D I P R I S C O. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

M A C A G G I. A nome del Gruppo socialista, dichiaro che siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

R O T T A. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, poichè ritengo che la società abbia l'obbligo di assistere il giovane il quale ha perduto l'appoggio della sua famiglia e di aiutarlo a proseguire quegli studi che a lui sono adatti.

C A L V I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) » (2427)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E T T O N I, *relatore*. Il disegno di legge al nostro esame prevede la concessione di un contributo annuo a favore dell'Unione internazionale degli organismi familiari.

Debbo anzitutto dichiarare che, quando mi fu assegnato il disegno di legge, mi sono trovato nello stesso stato di perplessità nel quale ora si trovano alcuni colleghi non aventi adeguate informazioni su questo organismo. Mi sono, pertanto, sentito in dovere di raccogliere quelle notizie che potessero servire ad illuminare me in primo luogo e quindi i colleghi che non fossero sufficientemente informati.

L'Unione internazionale degli organismi familiari è regolata da uno statuto approvato dalle proprie Assemblee generali tenute nel 1948 a Ginevra, nel 1951 a Bruxelles, nel 1956 all'Aja. Lo statuto è composto di 16 articoli che non leggerò e non illustrerò, ma che terrò a disposizione dei colleghi che volessero prenderne visione.

A norma dell'articolo 2 di questo statuto si distinguono tre diversi gruppi di membri dell'Unione: i membri attivi, che sono enti e privati che si preoccupano del miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie; i membri associati, che sono organismi pubblici o privati che svolgono attività direttamente o indirettamente intese al potenziamento e miglioramento dell'istituto familiare; i membri governativi, che sono costituiti da rappresentanti di servizi di Stato che esercitano la loro azione nello stesso settore. Il Ministero del lavoro è membro governativo. Vi sono numerosi enti italiani che partecipano a questa unione internazionale come membri attivi o associati.

L'Unione tende a coordinare l'attività dei vari enti indicati senza limitazioni di carattere nazionalistico, visto che l'unico requisito richiesto a tali enti è quello di operare per la difesa e il potenziamento dell'istituto familiare.

All'articolo 4 sono indicate le iniziative da prendere a questo scopo nel campo dello studio e del coordinamento dei rapporti con altri organismi internazionali.

L'Unione si è resa promotrice di studi ed indagini su problemi familiari molto importanti ed attuali, istituendo anche dei gruppi di studio e cercando di diffondere il più possibile le conclusioni cui perviene. Sono anche previste delle commissioni di studio permanenti, ognuna incaricata di un determina-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

74ª SEDUTA (25 ottobre 1967)

to campo. Esse sono: *Logement familial, Mariages et conseils matrimoniaux, Niveaux des vies familiaux, Relations entre parents et maitres, Comité d'action européenne*, oltre ad altri quattro gruppi di lavoro.

Tutto questo ho voluto dire per far rilevare la complessità delle iniziative di questa Unione. Aggiungerò che essa ha partecipato con propri esperti all'attività di organismi internazionali, tanto che le fu riconosciuta nel 1948 la qualifica di membro del Consiglio economico e sociale dell'ONU. L'Unione svolge inoltre funzioni consultive presso la FAO, nel campo dell'alimentazione, presso l'UNICEF ed anche presso il Consiglio d'Europa.

L'UIOF, tanto per fare qualche esempio, fu invitata a partecipare alla conferenza europea sulla sicurezza sociale e al convegno della CEE in materia di edilizia economica e popolare.

Per queste ragioni, ed anche in considerazione della limitata misura del contributo richiesto al Ministero del lavoro, suggerisco alla Commissione una sollecita approvazione del provvedimento, tanto più che detto Ministero risulta attualmente in mora per il pagamento. È questa, tra l'altro, la ragione per cui è indicato per l'anno finanziario in corso un contributo di 5 milioni e 200 mila lire, in quanto dovranno essere pagati i contributi dovuti per gli anni passati. Va inoltre rilevato che, a norma degli articoli 3 e 4 dello statuto dell'Unione, il Ministero del lavoro avrebbe già potuto essere escluso, non avendo pagato per due anni le quote dovute.

Ricorderò anche che era richiesto per questo provvedimento il parere di due Commissioni, la 3ª e la 5ª; la Commissione affari esteri non ha fatto pervenire in tempo utile il parere richiestole, mentre la Commissione finanze si è espressa favorevolmente.

Come ultimo argomento dirò che l'Unione svolge un'intensa opera in campo internazionale, mentre è meno attiva la sezione italiana, anche se tutti gli organismi nazionali da me interpellati si sono dichiarati soddisfatti, per i benefici di informazione che traggono dall'opera di questa Unione.

Per tutte queste considerazioni propongo la sollecita approvazione del disegno di legge in esame.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per la partecipazione italiana all'Unione internazionale degli organismi familiari (UIOF) è autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.300.000 a partire dal 1º gennaio 1964.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura della conseguente spesa di lire 5.200.000 a carico dell'anno finanziario 1967, si farà fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 1190 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per detto anno finanziario.

Al successivo onere annuo di lire 1.300.000, si provvederà mediante riduzione, di pari importo, degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti all'indicato capitolo n. 1190.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

CAPONI. Dichiaro di astenermi dalla votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari